

App. Roma, Sez. III, 26/06/2007

RESPONSABILITA' CIVILE

Prodotti difettosi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dott. Evangelista POPOLIZIO - Presidente -

dott. Mario BOVE - Consigliere -

dott. Giuseppina D'ANTONIO - Consigliere rel. e est. -

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 9577 del ruolo generale contenzioso civile dell'anno 2003, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9130/03 emessa in data 4.3.03 G.U. dott. Serrao, trattenuta in decisione nell'udienza collegiale del 28 febbraio 2007

TRA

F. spa in pers. del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv. Massimo Manfredonia e Daniele Geronzi e el. dom. in Roma per procura a margine

APPELLANTE

E

P.A., rappr. e dif. dagli avv. Renato Vico e Alessandra Scarnati e el. dom. in Roma per procura a margine della citazione

APPELLATA e appellante incidentale

Oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo

Con citazione del novembre 1999, P.A. conveniva in giudizio la F. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, subiti a seguito del sinistro del 29.12.97 in Cinisello Balsamo, quando, perdendo il controllo della sua F. a causa del fondo stradale viscido, **l'airbag non era entrato in funzione.**

Si costituiva in giudizio la F. e contestava la domanda, deducendo che, ex dpr. 224/88, un prodotto può definirsi difettoso solo se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere; il dispositivo entra in funzione solo in caso d'impatto frontale con angolazione non superiore ai 30° rispetto all'asse longitudinale e con una componente di decelerazione non inferiore a 2g; la deformazione del veicolo era dipesa da due distinti urti.

Esperite CTU medico-legale e tecnica, l'adito Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava che l'evento dannoso era ascrivibile a responsabilità da prodotto difettoso della F., condannava essa F. al pagamento di Euro 3.400,00 oltre spese, anche di CTU.

Assumeva il giudicante che il sinistro si era concretizzato nell'urto della parte anteriore del veicolo contro un segnale stradale e il guard rail, l'airbag non era entrato in funzione, le lesioni riportate dalla P., al volto e al rachide cervicale, sarebbero state evitate da detto airbag.

La violenza dell'urto in base ai danni riportati dal veicolo, l'uso della cintura della sicurezza, la entità e localizzazione delle lesioni comprovavano la difettosità del prodotto ai sensi dell'art. 5 dpr 24.5.88 n. 224, confermata anche dalla disposta CTU e in mancanza di prova liberatoria che avrebbe dovuto offrire il produttore.

Il danno biologico ammontava all'attualità a Euro 3.400,00 e non spettava il danno da ritardato adempimento, in difetto di domanda.

Proponeva appello avverso detta sentenza la F., deducendo che: non era vero che nel libretto di istruzioni fosse stata indicata solo la necessità dell'asse direzionale della decelerazione compreso nei 30°, poiché era specificato che il sistema di airbag si sarebbe attivato in caso di impatti di consistente entità e, in caso di collisioni di modesta entità, ribaltamenti e urti laterali e tamponamenti, non si sarebbe attivato; l'intensità dell'urto era rilevante poiché, in caso contrario, quel sistema sarebbe stato pericoloso per i passeggeri; la CTU non era attendibile poiché il tecnico non aveva potuto visionare la vettura e la decelerazione longitudinale avrebbe potuto essere accertata solo tenendo conto della deformazione dei materiali coinvolti e della forza dei movimenti interessanti tutto il sinistro; non potettero essere effettuate ulteriori verifiche per il rifiuto della P.; la prova liberatoria era stata fornita dalla stessa CTU, che escludeva un difetto di costruzione; ove la responsabilità del produttore fosse di natura oggettiva, sarebbe comunque necessaria la prova della difettosità del prodotto, laddove il CTU ascriveva il tutto a cause accidentali. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva in giudizio la P. e, nel rilevare la infondatezza degli avversi motivi, proponeva appello incidentale sul quantum liquidato, chiedendo una somma maggiore per danno biologico, il danno morale e il danno da ritardato adempimento.

La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza collegiale del 28 febbraio 2007, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

Quanto al primo motivo di appello, inerente le condizioni indicate nel libretto d'istruzioni per l'attivazione del sistema airbag, si osserva che il libretto fornito con l'autovettura alla P. non corrisponde alle copie allegate dall'appellante F.

Infatti, nelle copie della F. le istruzioni sull'airbag sono contenute nelle pagine 72 e 73 e in esse si evidenzia che il sistema si attiverà in caso di impatti di consistente entità, non si attiverà in caso di collisioni di modesta entità, di ribaltamenti e di urti laterali o tamponamenti.

Nel libretto fornito all'appellata, in uno all'acquisto della vettura, alla pagina 55 si dice solo che il sistema dell'airbag si attiva nel caso di una collisione frontale o il cui angolo di impatto non superi i 30° rispetto alla verticale del veicolo.

Quindi, già sotto questo profilo sussiste la difettosità del prodotto, come previsto all'art. 5 lett. a e b DPR 24 maggio 1988 n. 224: "un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere".

L'utente non aveva potuto avere conoscenza della necessità di un impatto di consistente entità, posto che tale avvertenza non era stata inserita nel libretto d'istruzioni e il tipo, la natura e la localizzazione delle lesioni subite dall'appellante si pongono in stretto nesso causale con la mancata attivazione del sistema airbag: e con ciò l'allora attrice aveva provato, in uno alla documentazione medica, al rapporto della Polizia Municipale e agli allegati tecnici, quanto su di essa gravante ai sensi dell'art. 8 DPR 224/88.

Quanto all'esistenza del difetto nel sistema airbag fornito all'utente, in senso strettamente tecnico, non può sostenersi una non collaborazione della P. nell'esame dell'autovettura in quanto è in atti la missiva della F. del 20.3.98, nella quale si dà atto della visita dell'ispettore B. presso l'officina dove era custodita l'auto infortunata e si rilevava che la centralina elettronica era in perfette condizioni.

Né può sminuirsi il risultato dell'accertamento peritale per mancanza di un esame diretto dell'auto in quanto non può legittimamente pretendersi la conservazione ad nutum di un'auto nelle condizioni di danneggiamento, quali si vedono nelle foto in atti, esistendo ampia documentazione anche fotografica dei danni.

Il CTU riteneva che l'airbag avrebbe dovuto aprirsi in considerazione dell'angolo d'impatto, inferiore ai 30°, e di una velocità di circa 50 kmh: in una prova di crash standard l'airbag sarebbe entrato senz'altro in funzione.

La prova liberatoria di cui all'art 6 e 8 DPR citato non è stata offerta dal produttore, né tali possono ritenersi le risultanze della CTU.

Infatti, detta CTU escludeva un difetto generalizzato di produzione, propendendo per un guasto accidentale nel sistema presente sulla vettura della P., il che non significa che la vettura non presentasse difetti nel sistema airbag al momento della sua vendita, ma implica che il mancato funzionamento nel sinistro de quo è, per quel che riguarda il presente giudizio, limitato a detta vettura. E restano comunque gli estremi di responsabilità ex art. 5 lett. a, già evidenziati.

D'altra parte, l'impatto fu effettivamente violento e localizzato in tutta la parte anteriore della vettura, come è evidente nelle foto in atti: che tutte le parti interessate al duplice urto possano aver assorbito parte dell'energia cinetica spiegata, attenuando la violenza dell'impatto, è argomento che non esclude, ma conferma la responsabilità aquiliana del produttore, come configurata del DPR 244/88 (v. Cass. 3.4.03 n. 5164-29.9.95 n. 10274), poiché l'entità dei danni conferma quanto osservato dal CTU in ordine alla velocità che, pur non essendo stata indicata nel libretto delle istruzioni come una delle condizioni di attivazione del sistema, è requisito necessario nel calcolo dell'angolo d'impatto e la collisione era stata sia angolare che frontale, a una velocità che non poteva certo essere modesta; d'altra parte, nonostante la P. indossasse la cintura di sicurezza e l'auto nella parte anteriore avesse assorbito parte dell'urto, la conducente aveva riportato proprio quel tipo di lesioni che l'attivazione dell'airbag avrebbe evitato.

Pertanto, va rigettato l'appello principale della F. spa.

Va, invece, accolto l'appello incidentale della P. nei limiti seguenti.

L'entità del danno biologico, come liquidato dal primo giudice, è corretta alla luce dei criteri tabellari in uso al locale Tribunale in quanto trattasi di criteri utili per una liquidazione equitativa del danno con riferimento ai precedenti giudiziari in materia: non v'è un obbligo nell'applicazione di altri criteri, in uso ad altri uffici giudiziari.

Spetta il danno morale, essendo esso di diretta derivazione dal danno biologico, pur in mancanza di estremi di illecito penale, configurandosi nella specie illecito civile colposo ex art. 2043 c.c. (giurispr. citata) e trattasi di "... riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona... che ne esige la tutela e in tal modo configura un caso... di riparazione del danno non patrimoniale..." (v. Cass. 31.5.03 n. 8827).

Esso, in relazione all'entità del danno biologico, può quantificarsi nella misura, all'attualità del primo grado, di Euro 1.000,00.

Sulla somma complessiva di Euro 4.400,00 spettano all'appellante gli interessi legali, pur in mancanza di una specifica richiesta, a far tempo dalla sentenza di primo grado al saldo, in quanto trattasi di una previsione legislativa applicabile ex officio.

Non spettano i danni da ritardato adempimento, poiché essi avrebbero dovuto essere esplicitamente richiesti, trattandosi di una ipotesi diversa di danno ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla svalutazione monetaria che va, in qualche modo, prospettata dalla parte istante.

La sentenza va, nel resto, confermata.

Le spese del presente grado gravano, in virtù della soccombenza, sull'appellante e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da F. spa in pers. del leg. rappr. p.t. nei confronti di P.A. e sull'appello incidentale proposto dalla P., avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9130/03, così provvede:

- rigetta l'appello principale.
- accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da P.A. e, per l'effetto, condanna F. spa in pers. del leg. rappr. p.t. al pagamento di complessivi Euro 4.400,00, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza.
- condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Euro 3.000,00 di cui Euro 2.400,00 per onorario e Euro 400,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore di P.A.

Così deciso in Roma l'1 giugno 2007.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.